

Abstract. *Il contratto d'appalto è caratterizzato da un'obbligazione di risultato che si sostanzia nella realizzazione dell'opera commissionata a regola d'arte. L'appaltatore che intenda dimostrare che egli, nello svolgimento dell'appalto, ha avuto la veste di semplice "nudus minister" delle direttive del committente e/o del direttore dei lavori deve gravarsi del relativo e rigoroso onere della prova, dovendosi, in mancanza, ritenere responsabile dell'inadempimento, in virtù della presunzione contraria, che deriva dalla struttura tipica del contratto. Inoltre, la natura di debitore "qualificato" assunta dall'appaltatore non gli permette in nessun caso di ricevere acriticamente eventuali imperite direttive impartite dal committente e/o dal direttore dei lavori, in quanto neppure il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente, annulla l'autonomia dell'appaltatore che, salvo contraria pattuizione, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nell'esecuzione dei lavori, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico, conforme alle regole dell'arte ed al risultato da raggiungersi. Il Giudice, nel caso di specie osserva che, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica, di per sé, la rinuncia a far valere i propri diritti. Quanto all'eccezione di decadenza e prescrizione il Giudicante precisa che in materia di contratto di appalto, in presenza di vizi e difformità, i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1667 c.c. assumono rilevanza ai fini delle azioni previste dal primo comma dell'art. 1668 c.c.; viceversa, nel caso in cui le difformità o i vizi dell'opera ex art. 1668, secondo comma, c.c. siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, poiché è fatta valere non tanto la garanzia della perfetta esecuzione, quanto il difetto funzionale della causa, l'azione non può subire limitazioni connesse al decorso del tempo diverse da quelle dell'ordinaria prescrizione, neppure quando la domanda sia stata volontariamente limitata alla diminuzione del prezzo. La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione di vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica, essendo autonoma l'azione di risarcimento del danno da quella di risoluzione. Nel caso di specie, il Tribunale di Terni, vista l'assoluta inadeguatezza ed inutilizzabilità dell'impianto installato dalla società convenuta, condanna la stessa al risarcimento del danno, non essendo stata richiesta, da parte attrice, la risoluzione del contratto.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TERNI

in composizione monocratica, nella persona del dott. L.P. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (...)/09 R.G.

VERTEENTE TRA

M.P. (C.F. ...), rappresentato e difeso giusta delega in calce all'atto di citazione dall'avv.to A.C. elettivamente domiciliato presso il suo studio in (...), Via (...), n. (...)

ATTORE

CONTRO

I. SNC di DI.f. A. E L. O. (P.I. ...), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. E.R. giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta elettivamente domiciliata presso il suo studio in (...), Via (...), n. (...)

CONVENUTA

E

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI G. L. E F.A., rappresentato e difeso dall'avv. V.P. giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in (...), VIA (...) n. (...) presso lo studio dell'avv. V.P.

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: appalto inadempimento risarcimento.

CONCLUSIONI ATTORE: "Piaccia al Tribunale disattesa ogni contraria istanza accertare e dichiarare l'inidoneità degli impianti di condizionamento d'aria e di fornitura di acqua sanitaria realizzati dalla convenuta nell'immobile sito in (...) Via (...) rispetto allo scopo al quale sono destinati ed il conseguente inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo contrattuale di fornire impianti funzionanti a regola d'arte e condannare quest'ultima al risarcimento del danno consistente tanto nel costo degli interventi che verranno individuati e quantificati mediante idonea ctu quanto ai danni da quantificarsi con riferimento al minor valore della resa prestazione e infine al minor valore che ne deriva all'intero immobile salvo il danno ulteriore per il personale disagio subito dall'esponente a causa del protrarsi per anni del malfunzionamento degli impianti da liquidarsi in via equitativa previo rigetto della proposta domanda riconvenzionale ovvero in denegata ipotesi con la parziale compensazione di quanto dovesse risultare dovuto alla I. snc con il maggior credito che verrà accertato in capo al P. Oltre al pagamento degli interessi di legge e delle

spese di lite da maggiorarsi di spese generali iva e cnpa come per legge ivi compresi gli oneri e le spese dell'ATP".

CONCLUSIONI CONVENUTA: "Voglia il Tribunale in via principale rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata in fatto e diritto, sempre in via principale e riconvenzionale condannare P.M. a pagare alla società convenuta la somma di euro 5.600,00 oltre interessi di mora ex d.lsg n. 231/02 dalla debenza al saldo. In via meramente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea accertati i fatti dedotti dalla I. snc e quindi tra l'altro la responsabilità nella vicenda oggetto di causa di studio tecnico associato G.L. e F.A., con sede in (...), via (...) disattesa e respinta ogni avversa deduzione eccezione istanza domanda e conclusione spiegata dal terzo chiamato in causa condannare studio tecnico associato G.L. e F.A. in persona degli associati e legali rappresentanti con sede in (...), via (...) a manlevare la convenuta e/o comunque a rimborsare alla convenuta le somme che fosse condannata a pagare all'attore a qualsivoglia titolo. In ogni caso con vittoria di spese, onorari e diritti di giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo".

CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO: "Voglia il Giudice adito rigettare le conclusioni formulate da parte convenuta in via meramente subordinata e dichiarare lo studio tecnico associato di G.L. e F.A. non tenuto a manlevare e o rimborsare la I. per nessun titolo o ragione con vittoria di spese"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione l'attore conveniva in giudizio I. snc di D.F.A. e L.O. deducendo di avere commissionato alla società convenuta la realizzazione nel proprio appartamento in (...) Via (...) di un impianto condizionamento dell'aria e produzione di acqua calda per uso sanitario.

Indi esponeva che l'impianto era risultato del tutto inidoneo all'uso per produzione di acqua calda, rumorosità, consumo energetico, ciò a causa di sottodimensionamento dell'impianto, essendo altresì inidoneo a rinfrescare i locali, tanto da aver sospeso il pagamento del saldo pari ad euro 5.600,00 e incaricato consulente di parte il quale aveva stimato il costo d'emenda in euro 27.000,00 per il rifacimento degli impianti e la sostituzione della rumorosa unità esterna ad eccezione delle tubature. Sulle esposte premesse concludeva come in epigrafe.

Costituitasi la società convenuta esponeva che gli impianti commissionati dall'attore nel proprio appartamento furono completati nel mese di marzo 2006 all'esito di una modifica interna dei locali da parte del P., non essendo più adeguato il progetto iniziale. Esponeva indi di aver richiesto indicazioni e direttive contrarie ai propri suggerimenti.

Soggiungeva di esser rimasta creditrice dell'importo di euro 5.600,00 che richiedeva in riconvenzionale sul totale pattuito delle opere pari ad euro 15.600,00 eccependo altresì decadenza e prescrizione essendo l'opera stata ultimata nel marzo del 2006 avendo l'attore iniziato a lamentare vizi e difetti di esecuzione nell'autunno 2006, essendo l'occorso imputabile alle espresse richieste del P., anche per non aver fornito il progetto relativo alle opere oggetto di contratto, tanto da rendere necessario rivolgersi allo studio tecnico associato, che, nella persona di L.G., predispose schemi da utilizzare nella fase esecutiva.

Concludeva quindi come in epigrafe, in via subordinata chiamando in causa lo studio associato per essere dallo stesso manlevata in ipotesi di condanna.

Costituitosi il terzo chiamato contestava la sussistenza di alcun formale incarico essendo il G. intervenuto ad ultimazione degli impianti per dare solo meri suggerimenti sulle modalità di possibile e ipotetico intervento; ribadiva quindi che gli impianti erano stati già realizzati senza alcun progetto dalla I. cui doveva esclusivamente imputarsi il malfunzionamento degli stessi.

La causa, previo accertamento tecnico preventivo, istruita da altri giudicanti mediante consulenza tecnica d'ufficio e produzioni documentali, veniva successivamente trattenuta in decisione con scambio di comparse conclusionali e repliche.

La domanda dell'attore è fondata e può trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati; caratteristica del contratto d'appalto (incontestato tra le parti) è infatti costituita da un'obbligazione di risultato, ovvero, la realizzazione dell'opera commissionata a regola d'arte.

Ne consegue in tema di responsabilità derivante dalla cattiva esecuzione dell'opera appaltata - oggetto del presente giudizio - che ove l'appaltatore intenda dimostrare che egli, nello svolgimento dell'appalto, ha avuto la veste di semplice "*nudus minister*" delle direttive del committente e/o del direttore dei lavori deve gravarsi del relativo e rigoroso onere della prova, dovendosi, in mancanza, ritenere responsabile dell'inadempimento, in virtù della presunzione contraria, che deriva dalla struttura tipica del contratto (cfr., Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 2007, n. 6931).

Orbene tale aspetto nel presente giudizio non è stato neppure puntualmente allegato, non essendosi minimamente dedotto con precisione e specificità in cosa sia effettivamente consistita l'attività di ingerenza nei lavori da parte dell'attore.

Del pari non può non osservarsi che la natura di debitore "qualificato" assunta dall'appaltatore non gli permette affatto di ricevere acriticamente eventuali imperite direttive impartite dal committente e vieppiù dal direttore dei lavori.

In materia di appalto, infatti, neppure il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente, annulla l'autonomia dell'appaltatore che, salvo contraria pattuizione (non verificabile nel caso di specie per la laconicità e genericità dell'allegazione), rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nell'esecuzione dei lavori, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico, conforme alle regole dell'arte ed al risultato da raggiungersi (cfr., Cassazione civile, n. 196 del 1996).

L'appaltatore, nel caso di specie, non risulta aver fornito detta prova implicante rigoroso e puntuale onere di allegazione ancor prima che di prova.

Quanto poi alla mancata contestazione deve distinguersi tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera, in quanto mentre la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale.

Osserva a proposito la Cassazione che la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica, di per sé, la rinuncia a far valere i propri diritti. Quanto all'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla società convenuta deve osservarsi secondo Cass. sentenza n. 2562 del 02/02/2009 che in materia di contratto di appalto, in presenza di vizi e difformità, i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1667 c.c. assumono rilevanza ai fini delle azioni previste dal primo comma dell'art. 1668 c.c.; viceversa, nel caso in cui le difformità o i vizi dell'opera *ex art. 1668*, secondo comma, c.c. siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (come nel caso di specie), poiché è fatta valere non tanto la garanzia della perfetta esecuzione, quanto il difetto funzionale della causa, l'azione non può subire limitazioni connesse al decorso del tempo diverse da quelle dell'ordinaria prescrizione, neppure quando la domanda sia stata volontariamente limitata alla diminuzione del prezzo (nel caso di specie al solo risarcimento del danno). Risarcimento del danno comunque autonomo in quanto la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione di vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere, oltretutto nella verosimile cessazione del rapporto fiduciario, il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (cfr., Cassazione civile, 2 agosto 2002, n. 11602), essendo oltretutto autonoma l'azione di risarcimento del danno da quella di risoluzione.

Passando, quindi, all'esame delle risultanze tecniche, possono evidenziarsi e condividersi le conclusioni raggiunte nel presente giudizio dall'ausiliario in merito all'impianto di condizionamento,

per cui “dalla documentazione e verificato dall’atp è chiaro che non esiste un progetto dell’impianto quindi non si comprende in funzione di quali valori siano stati dimensionati i corpi radianti e i relativi diametri delle tubazioni di adduzione ai corpi scaldanti e refrigeranti. Le tubazioni infatti servono nei due casi sia invernale che estivo e dalla documentazione e da quanto potuto constatare i condotti di adduzione potrebbero essere sotto dimensionati non permettendo il buon funzionamento dei ventilconvettori”, continuando “il macchinario ad avviso dello scrivente e come visto dalle relazioni dei ctp di entrambe le parti è sottodimensionato visto che non riesce ad abbassare anche al massimo di più la temperatura interna. Oltre a ciò andrebbero riviste le compatibilità dei vari sistemi di regolazione installati da due produttori diversi e incrementare i terminali di erogazione carenti soprattutto nella zona giorno. Per ovviare agli inconvenienti sopra elencati anche in merito al discorso rumore per il quale non è possibile intervenire isolando il macchinario si ritiene che l’intervento più appropriato è quello di far funzionare le due zone con due macchine staccate più piccole risolvendo sia il discorso rumore sia quello della potenza della regolazione e delle tubazioni. Installare una macchina per ogni zona posizionandola una al posto dell’esistente, per parte sotto, l’altra in opportuna e più corretta posizione in alto che intercetti collettori della parte sopra. Per l’intervento sopra esposto i lavori necessari sono al piano basso lo smontaggio del macchinario con serbatoio inerziale, fornitura tubazioni e raccorderie allaccio al collettore zona notte. Per la zona giorno nuovo refrigeratore inverter silenziato potenza circa 11 kw con serbatoio inerziale, fornitura tubazioni e raccorderie allaccio al collettore zona giorno installando il macchinario il più possibile vicino allo stesso con adeguato staffaggio. Per finire vanno aggiunti i nuovi collegamenti elettrici le regolazioni e le opere murarie necessarie. Per effettuare tali lavori non è possibile quantificare esattamente ed a misura i costi visto che non si può a priori sapere dove passano gli allacci, le quantità precise di demolizioni e rifacimenti e il macchinario specifico. Si ipotizza un prezzo a corpo scaturito da una serie di informazioni assunte da fornitori di macchine e raccorderie necessarie all’intervento sopra descritto, pari ad euro 15.000,00 oltre a circa 8.000,00 euro per opere murarie ed incremento di terminali di erogazione soprattutto nella zona giorno”.

Dal che evidenziata l’inidoneità al raffreddamento dei locali unitamente al riscontro del superamento dei valori di rumorosità notturni, evincendosi dalla relazione del ctu ordinanza comunale di inibitoria all’uso dell’impianto per la rumorosità (cfr., p. n. 3 per cui "per poter rispondere al quesito è stato necessario richiedere la sospensione dell’ordinanza che imponeva al P. il blocco dell’utilizzo del macchinario dell’impianto di condizionamento per problemi inerenti rumore in ambiente" e p. n. 7 della relazione del c.t.u. per cui "il valore di fondo dopo le ore 22,00 è maggiore di quello limite notturno ed il macchinario supera i valori dichiarati sulle caratteristiche di targa") discende l’assoluta inadeguatezza ed inutilizzabilità dell’impianto installato dalla società

convenuta, circostanza di per sé neppure specificamente contestata, diverse le difese spiegate dalla convenuta.

Da ciò consegue, presumendosi la colpa in ambito contrattuale, che la condanna della società convenuta debba limitarsi all'esborso sostenuto per l'installazione degli impianti di condizionamento e da sostenersi per le opere murarie di smontaggio, tali i difetti apprezzabili in termini di rilevanza e gravità quali emergenti dalle consulenze in atti (importo quantificabile in complessivi euro 10.000,00 secondo criteri di rigorosa necessità e diligente economicità delle opere d'emenda) non potendosi porre sulla controparte l'acquisto di un nuovo impianto di cui poi fruirla durevolmente l'attore.

La somma sopra indicata (comprensiva delle opere murarie per il restante) si ricava dagli esborsi sostenuti per l'acquisto dell'impianto di condizionamento (il cui elenco con relativi materiali e prezzo risulta allegato al doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice ove la somma per i ventilconvettori e il gruppo refrigerante - evidenziati - veniva indicata in complessive euro 8.302,00).

Detta somma deve in ogni caso compensarsi con il residuo richiesto dalla controparte in riconvenzionale pari ad euro 5.600,00 non avendo il committente richiesto la risoluzione del contratto (in merito si rimanda a Cass., sentenza n. 6886 del 24/03/2014 per cui qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela).

Ne consegue la rideterminazione e quantificazione definitiva dell'importo risarcitorio in euro 4.400,00 null'altro potendosi ristorare in favore dell'attore in quanto non provate le ulteriori voci di danno.

Nulla può infine disporsi nei rapporti tra convenuta e terzo chiamato non essendovi alcun rapporto di garanzia in senso tecnico tra tali ultime due parti, né essendo stata fatta valere alcuna formale domanda di regresso, volendosi diversamente traslare in via esclusiva la responsabilità dell'occorso sul terzo chiamato, il che non può accertarsi in presenza dei richiamati principi in materia di autonomia e responsabilità nell'appalto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ponendosi a carico della società convenuta, unitamente a quelle di c.t.u. Spese di atp compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento civile avente r.g. n. (...)/09 e tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra e diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Accerta l'inadempimento della I. snc di D.F.A. e L.O. nell'esecuzione dei lavori d'appalto di cui in parte motiva, consistito nella mancata esecuzione a regola d'arte ed inutilizzabilità dell'impianto di condizionamento installato nell'appartamento dell'attore M.P. in (...), via (...), n. (...).

2) Per l'effetto in accoglimento della domanda risarcitoria previa compensazione di quanto richiesto in riconvenzionale, condanna I. snc di D.F.A. e L.O., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore P.M. della somma di euro 4.400,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza, sino all'effettivo soddisfo.

3) Condanna la società convenuta I. snc in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore e del terzo chiamato delle spese processuali che liquida per l'attore in euro 350,00 per esborsi, euro 2.430,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa, per il terzo chiamato in euro 2.430,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa.

4) Pone, definitivamente, a carico della società convenuta I. snc le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in corso di causa. Compensa integralmente quelle di atp.

Terni, 23 aprile 2015

Il giudice